



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 17 Settembre 2024

CASI OPERATIVI

Frazionamento di un immobile e successiva fruizione delle detrazioni edilizie
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Come cambia l'istituto del ravvedimento operoso
di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

La riforma fiscale non risolve le incoerenze impositive degli immobili strumentali nel reddito di lavoro autonomo
di Luciano Sorgato

CRISI D'IMPRESA

Quali i limiti alle "modifiche" al piano concordatario, nell'esecuzione dello stesso?
di Emanuele Artuso

IMPOSTE SUL REDDITO

Deducibili i contributi versati all'estero in caso di retribuzioni convenzionali
di Francesca Benini

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Clausola "di salvaguardia" e altre clausole di "earn-out" nelle operazioni di M&A di Studi professionali
di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



CASI OPERATIVI

Frazionamento di un immobile e successiva fruizione delle detrazioni edilizie

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo **Studio del Commercialista** scopri di più >

Marito e moglie acquistano al 50% ciascuno la proprietà di un immobile classificato C/2 (unità Z).

L'immobile è attualmente in disuso e i proprietari decidono di stipulare un contratto di appalto per la sua demolizione e parziale ricostruzione del fabbricato con successivo frazionamento in due unità ad uso abitativo (unità X e unità Y).

Al termine dell'accatastamento provvisorio le 2 distinte unità risulteranno iscritte in catasto in categoria F/5 e con atto di risoluzione della comunione l'unità X sarà assegnata in proprietà al 100% del marito mentre l'unità Y sarà assegnato in proprietà al 100% della moglie.

Al termine di questo intervento edilizio di recupero (e quindi solo dopo aver suddiviso le proprietà delle 2 unità) il marito e la moglie stipuleranno, in via autonoma e ciascuno esclusivamente per la propria unità immobiliare, un contratto di appalto avente a oggetto interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (e ciò al fine di soddisfare ciascuno le proprie esigenze).

Al termine di questi lavori, che ricomprendono lavori agevolabili per detrazioni al 50% e di risparmio/efficientamento energetico (non sono previsti lavori inerenti al superbonus 110%), le unità immobiliari acquisiranno la categoria catastale A/3.

Per tali interventi saranno presentati i seguenti titoli autorizzativi:

- SCIA per demolizione e ricostruzione parziale del fabbricato C/2 presentata congiuntamente da marito e moglie
- SCIA di variante per cambio di destinazione d'uso e frazionamento presentata congiuntamente da marito e moglie

Con tali premesse si formulano i seguenti quesiti:



- a) se gli interventi edili di demolizione, parziale ricostruzione e frazionamento in 2 unità immobiliari (in categoria provvisoria F/5) siano classificabili in oneri detrazioni al 50% nel limite di 96.000 euro da ripartire tra marito e moglie;
- b) se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti singolarmente sull'unità X (F/5) dal marito e sull'unità Y (F/5) dalla moglie siano agevolabili (qualora siano rispettati i requisiti di legge) con 2 massimali distinti 96.000 euro ciascuno.
- c) se gli interventi di risparmio/efficientamento energetico eseguiti singolarmente sull'unità X (F/5) dal marito e sull'unità Y (F/5) dalla moglie siano agevolabili (qualora siano rispettati i requisiti di legge) con 2 massimali distinti tra marito e moglie.
- d) nel caso in cui non siano applicabili distinti massimali per le unità Z, X, Y è possibile, seguendo la presente procedura, godere di 3 massimali distinti qualora si procedere diversamente a eseguire:

1. demolizione, ricostruzione parziale, frazionamento e accatastamento di due unità abitative già classandole come A/3: un massimale indistinto per l'unità Z da ripartire tra moglie e marito;
2. ulteriori interventi eseguiti singolarmente da marito e moglie rispettivamente sulle unità X e Y (solo al termine dei lavori di cui al punto 1): ulteriori due massimali distinti tra moglie e marito.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Come cambia l'istituto del ravvedimento operoso

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

[Scopri di più](#)

Con il **D.Lgs. 87/2024**, cosiddetto Decreto “sanzioni”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 28.06.2024, con entrata in vigore il giorno successivo e rubricato “*Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111*”, il legislatore ha apportato una **radicale modifica a quasi tutte le sanzioni tributarie amministrative** applicate esclusivamente alle **violazioni commesse dallo scorso 1.9.2024**.

L'intento del legislatore è quello di rendere l'**intero sistema sanzionatorio più equo ed ispirato al principio di proporzionalità**.

In particolare, per quanto riguarda l'**istituto del ravvedimento operoso**, il legislatore è intervenuto modificando l'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#).

In particolare, le modifiche riguardano:

- la **lettera b-bis**), consentendo la **riduzione a 1/7 del minimo**, anche se la **regolarizzazione di errori od omissioni** avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall'omissione o dall'errore se non sono previste dichiarazioni periodiche**;
- la **lettera b-ter**), consentendo di **ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria**, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all'[articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000](#)), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (di cui all'[articolo 6, comma 2-bis primo periodo, D.Lgs. 218/1997](#));
- la **lettera b-quater**), consentendo di **ridurre la sanzione a 1/5 del minimo**, operante **se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione**. Si precisa che, per avere tale riduzione, **non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione** (ai sensi dell'[articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#)) e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire **prima della comunicazione dello schema di atto** inviato nella fase di contraddittorio preventivo;
- la **lettera c**), eliminando l'**ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione**



prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a **30 giorni**. Si prevede, quindi, la riduzione della sanzione a **1/10 del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a **90 giorni**.

Inoltre, sono stati introdotti:

- il **nuovo comma 2-bis**, in base al quale, se la sanzione è calcolata con le **regole sul concorso di violazioni e continuazione**, la **percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione**. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle **procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate**. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le **percentuali di riduzione ivi contemplate**;
- il **nuovo comma 2-ter**, il quale prevede che la **riduzione della sanzione** è, in ogni caso, **esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni**.

Nella seguente tabella **si confrontano**, per maggior chiarezza, **le vecchie e le nuove regole** relative al ravvedimento operoso.

RIDUZIONE SANZIONI	VIOLAZIONI COMMESSE	VIOLAZIONI COMMESSE	ANORMA RIFERIMENTO	DI
1/10	ENTRO IL 31.08.2024 Entro 30 giorni	PARTIRE DAL 1.09.2024 Entro 30 giorni	Articolo 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997	
1/9	Entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore , ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore sono stati commessi	Articolo 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997		
1/8	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	Articolo 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997		
1/7	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo aall'anno successivo a quello nel corso del qualenel corso del quale è stata è stata commessa la commessa la violazione	Articolo 13, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997		



violazione ovvero, quandoovvero, quando non è non è prevista la prevista la dichiarazione dichiarazione periodica, periodica, **oltre un anno entro due anni dall'omissione o dall'errore dall'omissione o dall'errore**

- 1/6** Oltre il termine per la Dopo la comunicazione [Articolo 13, comma presentazione della dello schema di atto 1, lett. b-ter\), D.Lgs. dichiarazione relativa impugnabile dinanzi agli 472/1997 all'anno successivo](#) a organi della giurisdizione quello nel corso del quale tributaria, nella fase di è stata commessa la contraddittorio obbligatorio violazione ovvero, quando prevista dallo Statuto del non è prevista la contribuente, non preceduto dichiarazione periodica, da un verbale di **oltre due anni** constatazione, senza che sia **dall'omissione** o stata presentata istanza di **dall'errore** accertamento con adesione
- 1/5** **Dopo l'emissione del PVC** **Dopo l'emissione del PVC** [Articolo 13, comma senza che sia stata inviata 1, lett. b-quater\), comunicazione di adesione D.Lgs. 472/1997 al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema d'atto](#)
- 1/4** **Dopo la comunicazione** [Articolo 13, comma dello schema d'atto](#) relativo [1, lett. b-quinquies\), alla violazione constatata D.Lgs. 472/1997 con PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione](#)
- 1/10** Omissione della presentazione della dichiarazione, se [Articolo 13, comma questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 1, lett. c\), D.Lgs. 472/1997 giorni](#)



IMPOSTE SUL REDDITO

La riforma fiscale non risolve le incoerenze impositive degli immobili strumentali nel reddito di lavoro autonomo

di Luciano Sorgato

Seminario di specializzazione

Nuovo reddito di lavoro autonomo dopo la Riforma Fiscale

Scopri di più

La riforma fiscale non corregge le **criticità di coerenza fiscale nella disciplina degli immobili degli esercenti arti e professioni** e, anzi, rischia di **introdurre incongruenze ancora più marcate rispetto all'attuale governo fiscale**. L'indagine deve dipartire dall'intersezione normativa degli [articoli 43 e 54 quinque, Tuir](#), nella **versione letterale introdotta dal Decreto del Consiglio dei ministri** approvato lo scorso 30.4.2024 (non ancora in vigore).

Alla qualificazione degli immobili come strumentali provvede legislativamente, come noto, l'[articolo 43, Tuir](#), il cui comma 1 testualmente espone: “*Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni*”. La rappresentata norma raccorda, quindi, la **mancanza di autonomia impositiva degli immobili a due criteri diversi**:

- al **regime di appartenenza** al compendio patrimoniale d'impresa per gli **immobili commerciali**;
- alla **natura di beni strumentali** per gli **immobili impiegati nell'esercizio di arti e professioni**.

Il comma 2, del citato [articolo 43, Tuir](#), completa la cornice normativa con la **nota precisazione che** “*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto dall'art 65, comma 1 (il quale perimetrà con specifico inventario i beni relativi impresa)*”.

Dal riportato elaborato legislativo deriva che, **nel reddito di lavoro autonomo l'immobile non genera autonomamente reddito fondiario**, alla condizione che presti **esclusivo ausilio strumentale nell'esercizio della professione**, dal momento che, mentre nel regime d'impresa, prima ancora della condizione di esclusiva sinergia dell'immobile nell'operatività d'impresa, è **la condotta contabile a coordinarne il regime fiscale** ([articolo 65 Tuir](#)), nel **reddito di lavoro**



autonomo il parametro legislativamente prescelto **è solo raccordato all'uso dell'immobile.**

Allo scopo di **dirimere il rapporto impositivo tra autonomo reddito fondiario e reddito di lavoro autonomo** (ed evitare forme distorsive di doppia imposizione fiscale), la versione letterale del **nuovo articolo 54 quinque** (ripetendo l'attuale disposto dell'[articolo 54, comma 3, Tuir](#)) testualmente dispone: “*Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo pari al 50% della rendita catastale a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile, adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione*”. Nel reddito di lavoro autonomo, quindi, nel caso di combinazione d'uso promiscua degli immobili, il **legislatore intende perseguire una simmetria impositiva**, prevedendo che:

- se l'immobile viene **utilizzato esclusivamente per l'esercizio professionale**, il medesimo concorre con le sue sinergie logistiche a **determinare il reddito di lavoro autonomo e non genera alcun reddito fondiario**;
- se l'immobile viene **impiegato con sinergie solo parziali** nell'esercizio dell'arte o della professione, il reddito fondiario, non frazionabile, pari alla rendita catastale, **viene nettizzato per il 50%**, mediante il **riconoscimento di un diritto di deduzione pari al 50% della medesima rendita catastale** nel reddito di lavoro autonomo.

Tuttavia, nel prevedere la condizione che nel medesimo comune l'esercente l'arte o professione non deve disporre di **altro immobile esclusivamente dedito all'uso professionale**, l'indicata simmetria viene perseguita **solo parzialmente**, permanendo, in tal caso, una **forma di parziale doppia imposizione**. Infatti, nel **caso di ubicazione nel medesimo comune di due immobili** di cui uno usato esclusivamente per scopi professionali ed un altro per uso anche personale, in ordine a tale immobile promiscuo **si rende tassabile l'autonomo reddito fondiario**, senza l'indicata correzione forfettaria, con la rappresentata **distorsione della parziale doppia imposizione**. Si potrebbe ritener che tale condizione limitativa risponda ad **una connotazione antielusiva**, allo scopo di evitare **l'uso artificioso dell'immobile promiscuo**, ritenuto su base presuntiva **non necessario se nel medesimo comune il lavoratore autonomo già possiede un immobile esclusivamente dedito alla professione**. Anche in tal caso, però, **andrebbero salvaguardate le effettive combinazioni d'uso dell'immobile**, prevedendo, in modo specifico, la **disapplicazione della norma** e regolando **l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente**.

Ma la questione che rimane del tutto trascurata è **l'individuazione di un accordo stabile dell'immobile al reddito di lavoro autonomo**.

Nel reddito d'impresa, l'articolo 65, Tuir, connette a **definite condotte contabili il regime fiscale dell'immobile**. Tale norma disponendo testualmente: “*Gli immobili di cui all'art 43, 2° comma si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario...*”, raccorda ad **un'opzione scritturale la connotazione fiscale dell'immobile**, assumendolo a bene d'impresa, anche nel caso dovesse poi venire smesso da impieghi operativi nel processo produttivo. In altri termini, nel reddito d'impresa **qualsiasi concreto scopo d'uso dell'immobile arretra rispetto alla sua rappresentazione contabile**. Rimane incapsulato nelle **regole fiscali del reddito d'impresa**,



anche se operativamente viene reso quiescente da ruoli attivi nelle dinamiche imprenditoriali (semmai e sempreché non disponga delle **prerogative strutturali che lo identificano** in ogni caso come immobile strumentale (la cd strumentalità per natura), compromette tale qualità e preclude il diritto di deduzione delle quote di ammortamento.

Nel reddito di lavoro autonomo, invece, mancando ogni raccordo fiscale con l'indicata condotta contabile, **l'immobile viene attratto od espulso dal reddito professionale**, in virtù del suo solo **impiego esclusivo o meno nell'esercizio dell'arte o della professione**.

Mentre, se nel reddito d'impresa **l'immobile mantiene tale natura** e raccorda il governo delle relative regole fiscali all'[articolo 90, Tuir](#), senza comunque **fuoriuscire dal compendio patrimoniale dell'imprenditore**, nel reddito di lavoro può **venirsi a registrare una reiterata mobilità di connotazione fiscale** in esclusiva dipendenza del suo impiego operativo, **con conseguenze fiscali che non appaiono essere state originariamente ponderate dal legislatore**. In caso di impiego anche solo promiscuo dell'immobile, quest'ultimo **non solo disperde la qualifica di immobile strumentale**, ma, in virtù della sua estromissione dal reddito di lavoro autonomo, **viene anche a generare una plusvalenza per finalità estranee all'esercizio dell'arte o della professione**, dimensionata sul valore normale del bene. E, qualora, nel proseguo dovesse tornare a ripristinare **un esclusivo raccordo d'uso con l'attività artistica/professionale**, l'immobile **tornerebbe ad essere rilevante nella determinazione del reddito di lavoro autonomo** (cessando di essere produttivo di autonomo reddito fondiario). Un'alternanza di connotazioni fiscali che si trascina una **mobilità di conseguenze impositive poco inclini** a rivelarsi come coerenti in un sistema tributario che deve avvertire la necessità di cercare la **stabilità degli effetti**, proprio come perseguita nel reddito d'impresa.

Andrebbe, quindi, verificata l'opportunità di intravedere e regolamentare, anche nel reddito di lavoro autonomo, uno **specifico compendio patrimoniale**, che senza arrivare ad assumere le prerogative e la connotazione dell'azienda, inconciliabile con la figura del professionista, **consenta di evitare la reiterazione della natura di reddito fondiario** – reddito di lavoro autonomo **anche per gli immobili del professionista**.



CRISI D'IMPRESA

Quali i limiti alle “modifiche” al piano concordatario, nell'esecuzione dello stesso?

di Emanuele Artuso

Master di specializzazione

Strumenti per la gestione della crisi

Scopri di più

Il 4.9.2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il **Correttivo-Ter al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** (D.Lgs. 14/2019), inserendo **modifiche strutturali**, che anelano a dirimere alcune tra le **maggiori problematicità**, finora emerse nell'applicazione del Codice. Tra queste, figura l'introduzione tout-court dell'**articolo 118-bis**, riguardante il tema delle **modifiche al piano in ambito concordatario**.

Ebbene, si prevede (in sintesi) che, **se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale** si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore **richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione** di cui all'[articolo 87, comma 3, CCII](#), e **comunica la proposta modificata al Commissario giudiziale**. Il **Tribunale**, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, **dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori**.

Ad evidenza, ciò risponde ad una significativa esigenza manifestata dalla prassi operativa: infatti, il professionista (che si occupa di diritto della crisi) riscontra la **necessità di apportare modifiche al programma imprenditoriale**, rispetto alle determinazioni contenute nell'originario piano concordatario, in particolare con riferimento alla **fase successiva all'omologazione**, ossia quella dell'esecuzione.

Ma, fino ad ora, **qual è il limite** che la normativa e l'esegesi dominante hanno consentito, **rispetto a questi scostamenti**? Ciò, anche al fine di meglio comprendere la novellazione e permettere le “modifiche sostanziali”.

L'[articolo 87, CCII](#) – non a caso, richiamato dallo stesso articolo 118-bis – **distingue tra “proposta” e “piano”**, prevedendo che il debitore presenti, insieme con la proposta, un **piano dal contenuto ricco ed articolato**; in estrema sintesi, si può riassumere che, da un lato, la **proposta contiene la rideterminazione**, nella “logica concordataria”, del **coacervo di obbligazioni esistenti tra il debitore ed i suoi creditori**, mentre – dall'altro lato – **il piano reca le modalità di attuazione**, vale a dire le azioni necessarie a generare le risorse in grado di



onorare le obbligazioni concordatarie (Cassazione n. 22988/2022).

Il tema va, quindi, concretamente **calibrato**, differenziando **tra proposta** (con espressione icastica: cornice di base) e **piano** (contenuto che concretamente “riempie”, attua la cornice). In tale ottica, si può tentare di ricavare i limiti alla modificabilità della proposta concordataria, ponderando la **natura contrattuale del concordato** (per la quale, stando al noto brocardo, *pacta sunt servanda*), in uno al fatto che, a seguito dell’omologa, si integra una “**conversione**” dei **diritti dei creditori**, legittimati da lì in poi a pretendere solo quanto il **debitore si è obbligato ad adempiere** alla luce della proposta.

Più in dettaglio, nella fase pre-omologa, vige l'[articolo 105, CCII](#), secondo cui le proposte concordatarie “**possono essere modificate** (n.d.a.: solo) fino a **venti giorni prima** della data iniziale **stabilità per il voto dei creditori**”.

Nella fase post-omologa, la **possibilità di gestire l’azienda**, anche tramite talune variazioni, rispetto alle determinazioni originarie, pare **maggiormente percorribile**. Distinguendo, tuttavia, tra proposta e piano, e rilevando – come detto – che **la prima ossequia una tendenziale immodificabilità**.

Ora, si pensi all'[articolo 118, CCII](#), rubricato “*esecuzione del concordato*”, secondo cui il **Commissario giudiziale sorveglia l’adempimento del piano** e riferisce dei fatti dai quali **possa trarsi un documento ai creditori**, mentre **il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato**. Inoltre, il Commissario giudiziale deve rilevare **se il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta** o stia ritardando in ciò. Nella fase che segue l’omologa, quindi, la disciplina si tara sull’adempimento della proposta che rappresenta, in effetti, (i) il **fine ultimo dei creditori**, (ii) e, sotto la lente contrattualistica, la **soddisfazione del sinallagma dell’accordo concordatario**.

Da ciò trova fondamento l'[articolo 119, CCII](#), laddove consente ai creditori ed al Commissario giudiziale di **richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento** (comma 1) e prevede che **il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ricopre scarsa importanza** (comma 3). Insomma, questa disposizione fa assurgere ad obiettivo supremo **l’adempimento del concordato**, rendendo doveroso **intervenire sul piano**, laddove **non più utile a far conseguire l’adempimento della proposta**. In termini autorevoli, sul punto, vi è la Relazione Tematica della Corte di cassazione, 8.7.2020, n. 56, che non solo eleva a norma cardine l’odierno [articolo 119, CCII](#), ma pure forgia una – per così dire – clausola generale, ossia che **il soddisfacimento dei creditori rappresenta la causa concreta della proposta di concordato**; di qui, ottenuta l’omologa, le modifiche al piano dirette a rafforzare la capacità di adempiere la proposta **dovrebbero considerarsi dovute**, più che consentite.

In definitiva, si dovrebbe reputare che **nella fase esecutiva del concordato la gestione aziendale possa distaccarsi dal piano originario**, per ottemperare alla proposta concordataria (proprio quest’ultima, **costituendo l’oggetto dell’adempimento concordatario**, dovrebbe rimanere sostanzialmente immodificabile).



Quale ultimo step, a concreto chiarimento del tema, si pongono **le seguenti due domande**.

La prima: **le modifiche possono coinvolgere l'oggetto stesso dell'attività industriale?**

La seconda: **le modifiche possono trasformare il modello di concordato** (ad esempio, dalla continuità alla prospettiva liquidatoria)?

Vediamo di fornire una **ricostruzione argomentata**, anche grazie alla giurisprudenza, ossia Trib. Milano, 17.11.2022, che stressa le previsioni dell'articolo 58, CCII, il quale contempla (e disciplina) **l'intervento con modifiche sostanziali solo per gli accordi di ristrutturazione**, concludendo che questa disposizione conferma a contrariis che, una volta raggiunta l'omologazione di uno strumento di regolazione della crisi, **la proposta fatta ai creditori non è più**, comunque, **ulteriormente modificabile**.

In effetti, la norma citata, ossia l'[articolo 58, CCII](#), offre utili appigli esegetici. Ferma fino ad oggi l'inapplicabilità analogica di tale norma al mondo dei concordati – in quanto di carattere sostanziale, ma varrà poi quanto introdotto dal Correttivo-ter... – si deve, in sintesi, **notare come essa imponga**, nell'accordo di ristrutturazione, la **predisposizione di una nuova attestazione**, solo laddove **le modifiche al piano risultino sostanziali**. Linearmente, ne deriva che modifiche non sostanziali, in ogni caso funzionali all'adempimento, **non sottostanno ai rigidi vincoli appena enunciati**.

Da qui, tentando di reperire un principio generale (quindi valido anche per il mondo dei concordati), ne consegue che proprio come nell'[articolo 58](#) il Legislatore ha ritenuto di **non dover regolare le modifiche non sostanziali**, il medesimo principio dovrebbe valere anche per l'ambito concordatario, **dovendosi le stesse reputare quindi ammissibili** (e non bisognose di copertura normativa *ad hoc*).

Cristallizzato ciò (ossia: si possono apportare modifiche non sostanziali al piano) e tentando di risolvere la prima domanda, **non pare consentito stravolgere così tanto l'attività sino a mutarne l'oggetto “a monte”**: diversamente, si darebbe luogo ad un **mutamento radicale del sistema di rischio “a valle”**, che inficerebbe il consenso già prestato dai creditori su altra “cornice”.

Quanto alla **seconda domanda** (il passaggio da un concordato in continuità a quello liquidatorio, o viceversa), si pensi, ad esempio, alla portata della sentenza (Cassazione n. 22988/2022), secondo cui **se cambia la logica di superamento della crisi, ne viene travolta la proposta originaria** (tanto da rendere necessari un **nuovo controllo di ammissibilità** da parte del Tribunale, una **rinnovazione dell'attività di valutazione dell'attestatore**, e soprattutto una **nuova votazione** da parte dei creditori, in quanto non possono più fare affidamento sull'assetto originario). Pare, quindi, di capire che, secondo la Suprema Corte, il **mutamento del modello di gestione della crisi sia riconducibile ad una modifica della proposta** piuttosto che del piano, **per l'effetto non consentito**.



Le argomentazioni qui offerte **paiono sposarsi perfettamente con la novellazione normativa** sopra riassunta e con la ratio legislativa, dato che nella Relazione Illustrativa si chiarisce che la disposizione **intende colmare un vuoto normativo**, dettando la disciplina delle ipotesi in cui si renda necessaria una modifica del piano nella fase esecutiva del concordato, proprio **in maniera analoga a quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione dall'articolo 58** (insomma, allineando le due discipline); per contro, secondo la Relazione, **la proposta non può essere modificata**.

In altri termini, valorizzando il già esistente [articolo 58, CCII](#), vengono previste **specifiche e rigorose garanzie formali per le modifiche sostanziali al piano nel concordato preventivo**, altresì ribadendo che **la proposta non può essere cambiata**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Deducibili i contributi versati all'estero in caso di retribuzioni convenzionali

di Francesca Benini

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 17747 del 27.6.2024](#), ha statuito il principio secondo il quale i **contributi previdenziali versati all'estero** – in ottemperanza a disposizioni di legge – **sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente** che dichiara il reddito di lavoro dipendente **sulla base delle retribuzioni convenzionali**, ai sensi dell'[articolo 51, comma 8-bis, Tuir](#).

Come noto, tale articolo del testo unico prevede che, quando il **lavoro dipendente è prestato all'estero in via continuativa**, come oggetto esclusivo del rapporto e soggiorna nel Paese **per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi**, il **reddito da dichiarare è determinato** sulla base delle **retribuzioni convenzionali**, le cui tabelle sono definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro.

Fin dall'introduzione della citata norma, gli addetti ai lavori avevano sollevato la questione circa la **deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali obbligatori**. Tale dubbio nasceva dal fatto che l'[articolo 51, comma 8-bis, Tuir](#), prevede, tra l'altro, una deroga espressa al comma 2, lett. a), del medesimo articolo, ossia una **deroga alla deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi obbligatori**.

Il tema era stato affrontato con la **risposta a interrogazione parlamentare n. 7-01021 dell'1.2.2001** che, pur in deroga al dato letterale dell'[articolo 51, comma 8-bis, Tuir](#), aveva riconosciuto la **deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito di lavoro dipendente, anche in caso di applicazione delle disposizioni relative alla retribuzione convenzionale**.

In particolare, in tale risposta, era stata riconosciuta la possibilità per il sostituto di imposta italiano di **scomputare i contributi previdenziali direttamente dalle retribuzioni periodiche**.

In senso conforme a tale impostazione, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 17/E/2015](#) (paragrafo 4.7), aveva stabilito che il **reddito di lavoro dipendente di fonte estera**, tassato con le retribuzioni convenzionali, **potesse essere dichiarato dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi, già al netto dei contributi previdenziali**.



Nonostante i citati chiarimenti, numerosi uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, nel corso degli anni, hanno ritenuto che i **contributi previdenziali non possano essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente**, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all’[articolo 51, comma 8-bis, Tuir](#).

Secondo i citati uffici, infatti, **nelle ipotesi di retribuzioni convenzionali**, il reddito assoggettato a tassazione **non corrisponde al reddito effettivamente percepito all'estero**, in quanto viene **determinato sulla base di un calcolo “convenzionale” favorevole al contribuente**.

In altre parole, a detta di tali uffici, il reddito convenzionale **costituisce una base imponibile del tutto sganciata dai contributi previdenziali e assistenziali che**, quindi, **esclude la deducibilità** degli stessi ai fini del reddito convenzionale.

La presa di posizione dei citati uffici territoriali ha fatto **nascere diversi contenziosi**, tra cui quello oggetto della sentenza della Corte di cassazione in commento.

In particolare, nella citata sentenza, i giudici di legittimità si sono pronunciati in merito ad un **recupero a tassazione, scaturito da un controllo formale ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973**, di **contributi previdenziali e assistenziali versati in Svizzera** da parte di un contribuente fiscalmente residente in Italia che **li aveva dedotti nella propria dichiarazione dei redditi**.

La Corte di Cassazione, in tale vicenda, ha ritenuto di **annullare la pretesa impositiva** avanzata dall’Agenzia delle entrate, **affermendo il principio secondo il quale** “*nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR*”.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, “*tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l’esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma, anzi, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del TUIR, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo*”.

La sentenza della Corte di cassazione **deve essere accolta con favore** dal momento che, a parere di chi scrive, fornisce una **corretta interpretazione dell’interrelazione tra norme** che riconoscono la deducibilità degli oneri, ai fini della **determinazione del reddito appartenente ad una singola categoria** e quelle che la **riconoscono ai fini del reddito complessivo**.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Clausola “di salvaguardia” e altre clausole di “earn-out” nelle operazioni di M&A di Studi professionali

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Come già più ampiamente esposto in numerosi precedenti contributi, la “cessione-acquisizione” di uno Studio professionale, con particolare riferimento al passaggio del c.d. “pacchetto clienti”, non è disciplinata compiutamente da alcuna norma e, solo in tempi relativamente recenti, è stata oggetto di inquadramento da parte della **Corte di Cassazione**.

Solo con la **sentenza n. 2860 del 2010**, infatti, gli Eremellini, hanno saggiamente chiarito la validità dell’operazione in questione, evidenziando che, da un punto di vista giuridico, essa si realizza “attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante.”

In particolare, in un [precedente articolo](#) ho analizzato la stretta connessione tra l’attività di canalizzazione della clientela e la necessità che sia accompagnata, nel regolamento contrattuale da una clausola di verifica del fatturato ed eventuale adeguamento del corrispettivo di cessione in relazione all’eventuale variazione del fatturato prodotto dalla clientela canalizzata dal cedente.

Più nel dettaglio, in forza di una tale c.d. **clausola di salvaguardia**:

- il corrispettivo di cessione verrebbe ricavato applicando un moltiplicatore al fatturato cedibile dello Studio (c.d. fatturato di riferimento)
- al termine del periodo di affiancamento/canalizzazione della clientela, verrebbe effettuata una verifica relativa al fatturato effettivamente prodotto ed incassato dai clienti effettivamente passati/canalizzati e dalla nuova eventuale clientela acquisita grazie all’interessamento del cedente;
- si procederebbe quindi alla riduzione o all’aumento del corrispettivo tenendo conto



della differenza (in positivo o in negativo) dei due fatturati e del moltiplicatore applicato originariamente al fatturato di riferimento.

Una simile previsione contrattuale si inserisce nel solco delle varie tipologie di **clausole, c.d. di earn-out**, tipiche delle prassi anglosassoni, che – dalla dottrina – vengono suddivise in varie tipologie, il cui minimo comune denominatore consiste nella **previsione che una parte del prezzo di una compravendita venga differita e condizionata al raggiungimento di determinate condizioni**.

Possiamo quindi distinguere le seguenti **tipologie di clausole “earn-out”**:

- **economic earn-out**, secondo le quali il pagamento di parte del prezzo è parametrato ai **risultati economici ottenuti dal “target”**;
- **performance earn-out**, nelle quali la componente variabile è fatta dipendere dal raggiungimento di **risultati specifici** (per restare in tema di M&A di Studi professionali, ad es., al mantenimento di un determinato cliente particolarmente importante per lo Studio);
- **reverse-earn-out**, che prevedono (in una visione opposta) una **riduzione del prezzo in ragione del mancato raggiungimento di risultati attesi da parte del “target”**.

[Continua a leggere qui](#)